



PENALE TRIBUTARIO

Frode carosello: amministratori legittimati all'impugnazione del sequestro sulla società filtro

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Istituti deflattivi, accertamento e contenzioso dopo la delega fiscale

Scopri di più

La **frode carosello** è una delle forme più diffuse di **evasione IVA**. Si chiama così perché **le operazioni si muovono in cerchio** e possono teoricamente **ripetersi all'infinito**. Il meccanismo ruota intorno a una **società cartiera**, detta anche società-filtro o “missing trader”. Questa società ha **caratteristiche precise**:

- è un soggetto “di carta”, **senza struttura reale né patrimonio**;
- serve solo a **emettere e ricevere fatture**;
- ha **vita breve**, spesso chiude e **riapre con una nuova partita IVA** per sfuggire ai controlli.

In pratica, accade che la società cartiera acquisti beni **senza versare l'IVA**. Rivende gli stessi beni applicando l'IVA, ma **incassa l'imposta e non la versa allo Stato**. Grazie a questo “**salto d'imposta**”, quindi, la cartiera può **vendere a prezzi più bassi** della concorrenza, **attirando clienti**.

Nella catena possono esserci anche altre **società “filtro”**, che rendono **più difficile ricostruire i passaggi** e tracciano solo formalmente il flusso dei beni. Il risultato, comunque, è che **la cartiera trattiene l'IVA incassata e genera un guadagno illecito**. Altri soggetti della catena possono **compensare o chiedere a rimborso l'IVA pagata**, creando un **ulteriore danno per l'Erario**. Spesso i beni non si muovono nemmeno, ma restano fermi nei magazzini, al contrario delle fatture.

Come sottolineato più volte dall'Amministrazione finanziaria, queste società hanno **vita brevissima**. Nascono per compiere poche **operazioni illecite** e poi scompaiono, **lasciando allo Stato un danno e rendendo difficile individuare i veri responsabili**.

In sintesi, la frode carosello vive della **società cartiera-filtro**, che è il perno del meccanismo, l'anello fragile, ma anche più sfuggente della catena.

Sul tema, nel corso degli anni, si è sviluppato un intenso dibattito giurisprudenziale su una



serie di questioni molti interessanti e di recente la **Cassazione, con sentenza n. 30437/2025**, è intervenuta nuovamente sulla **legittimazione ad impugnare il sequestro sulla società-filtro**.

Nel caso di specie, una S.r.l., operante nel **settore della commercializzazione di carburanti**, è stata qualificata dai giudici come una **società-filtro** o “**apparato fittizio**”, interposta tra società cartiere e il destinatario finale, con il compito di **schermare i reali beneficiari della frode**.

Secondo l'accusa, gli indagati (**1 amministratore di diritto e 2 amministratori di fatto**) avevano utilizzato la società per fatturare **operazioni inesistenti**, accumulando un profitto illecito quantificato in circa 1 milione di euro. Il Pubblico ministero aveva disposto d'urgenza il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di tale somma, eseguito sui conti correnti della società**.

La questione controversa concerneva la **legittimazione all'impugnazione** del sequestro. Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato **inammissibili i ricorsi degli indagati**, sostenendo che i beni sequestrati appartenevano formalmente alla società e che, quindi, solo questa avrebbe potuto agire per la restituzione.

La difesa, invece, ha sostenuto che la società fosse solo uno **schermo fittizio** e che, di fatto, i **beni fossero nella disponibilità degli indagati stessi**. Pertanto, anche questi ultimi avevano **interesse e legittimazione ad agire contro il sequestro**.

Ebbene, la Corte di cassazione ha accolto i ricorsi degli indagati, affermando alcuni principi molto importanti. Prima di tutto, ha richiamato l'[art. 322, c.p.p.](#), secondo cui **possono impugnare il sequestro l'imputato**, la persona cui **sono stati sequestrati i beni** e chi avrebbe diritto alla loro restituzione. Oltre alla **legittimazione astratta**, essa ha evidenziato la necessità di un **interesse effettivo e concreto**, collegato alla possibilità di **ottenere la restituzione del bene**.

Poi, la suprema Corte ha osservato che, quando la persona giuridica è **priva di autonomia** e agisce solo come **schermo dell'amministratore**, i beni formalmente intestati alla società restano nella **disponibilità sostanziale delle persone fisiche** che la controllano.

Inoltre, veniva sottolineato che, nel caso concreto, non si trattava di un **sequestro diretto sul profitto del reato** incamerato dalla società, ma di un **sequestro per equivalente** finalizzato a colpire beni nella disponibilità effettiva degli indagati.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la Cassazione ha concluso che la società dedita alla commercializzazione di carburanti fosse un mero “**apparato fittizio**” e, pertanto, **gli indagati avevano titolo a impugnare il sequestro delle somme, pur se formalmente intestate alla società**.

Tale pronuncia, da un lato, conferma che **possono essere aggrediti i beni intestati a società-filtro**, trattandosi in realtà di patrimoni nella disponibilità degli indagati e, dall'altro, offre a



questi ultimi una **chance di difesa**, consentendo loro di **impugnare i sequestri disposti sui conti societari**.

In un'ottica difensiva, quindi, sarà cruciale dimostrare se la società è **realmente autonoma o un semplice apparato fittizio**; il **confine tra legittimazione della persona fisica** e della società sarà **valutato caso per caso**, in base alla sostanza economica delle operazioni e **non solo alle apparenze formali**.